

**REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE
DEI FONDI COMUNI APPARTENENTI AL SISTEMA FONDI CARIGE**

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

INDICE

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA	pag. 2
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	pag. 4
1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche dei fondi	pag. 4
1.1 Parte relativa a tutti i fondi	pag. 4
1.2 Parte specifica relativa a ciascun fondo	pag. 6
2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione	pag. 13
3. Spese ed oneri a carico dei fondi e dei partecipanti	pag. 14
3.1 Spese a carico dei fondi	pag. 14
3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti	pag. 18
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	pag. 19
4. Partecipazione al fondo	pag. 19
4.1 Previsioni generali	pag. 19
4.2 Modalità di sottoscrizione delle quote	pag. 20
4.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo	pag. 21
4.4 Contratti abbinati alla sottoscrizione del Fondo	pag. 21
4.5 Operazioni di passaggio tra Fondi (switch)	pag. 22
5. Quote e certificati di partecipazione	pag. 22
6. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	pag. 23
7. Spese a carico della SGR	pag. 23
8. Valore unitario della quota e sua pubblicazione	pag. 23
9. Rimborso delle quote	pag. 24
9.1 Previsioni generali	pag. 24
9.2 Modalità di rimborso delle quote	pag. 25
10. Modifiche del regolamento	pag. 26
11. Liquidazione del Fondo	pag. 27

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3 bis del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Denominazione e durata del fondo	<p>Fondi comuni di investimento mobiliari aperti armonizzati denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carige Azionario Italia - Carige Azionario Europa - Carige Azionario Internazionale - Carige Bilanciato 50 - Carige Bilanciato 30 - Carige Bilanciato 10 - Carige Corporate Euro - Carige Obbligazionario Globale - Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine - Carige Obbligazionario Euro - Carige Monetario Euro - Carige Liquidità Euro - Carige Total Return 1 - Carige Total Return 2 <p>Per tutti i Fondi ad eccezione di Carige Bilanciato 10 e Carige Bilanciato 30 sono previste due Classi di quote, denominate quote di "Classe A" e quote di "Classe B", che si differenziano per il livello di commissioni di gestione e di incentivo applicate.</p> <p>Le quote di "Classe B" sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali¹.</p>
---	---

¹ Per investitori istituzionali si intendono, ai fini del presente regolamento, i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, e coloro che posseggono i requisiti di seguito indicati:

- banche;
- imprese di investimento;
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- società finanziarie capogruppo di gruppi bancari;
- soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli art. 106, 107 e 113 del Testo Unico Bancario;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
- altri investitori istituzionali;
- soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
- fondazioni bancarie;

	<p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo, ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe, hanno uguale valore ed uguali diritti.</p> <p>La durata dei Fondi è fissata al 31/12/2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione, almeno 2 anni prima della scadenza.</p>
Società di gestione del risparmio (S.G.R.)	<p>Carige Asset Management SGR S.p.A., autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 175 dell'albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, con sede in Genova, Via Pisa 58, telefono 010/3696111.</p> <p>Carige Asset Management SGR S.p.A. fa parte del Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n.6175.4.</p> <p>Il sito internet della SGR è: www.carigesgr.it</p>
Banca depositaria	<p>La Banca Depositaria è l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., iscritta al n. 05000.5 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capogruppo del "Gruppo ICBPI" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, con sede in Milano, Corso Europa n. 18.</p> <p>Presso la sede di Milano, Corso Sempione n. 55, sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi e sono espletate le funzioni di emissione, rimborso e di consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi.</p> <p>Il sito internet della Banca Depositaria è: www.icbpi.it</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, viene determinato con periodicità giornaliera, salvo i giorni di chiusura della borsa italiana e i giorni di festività nazionale italiana. Relativamente alle quote di Classe "A" tale valore è pubblicato quotidianamente sul quotidiano "Il Sole24Ore". Relativamente alla "Classe B" il valore unitario della quota è reso noto con comunicazione elettronica all'indirizzo dei partecipanti. Il valore unitario della quota è, inoltre, reperibile sul sito internet della Società "www.carigesgr.it". Ogni eventuale modifica regolamentare è pubblicata mediante avviso sul quotidiano "Il Sole24Ore".</p>

-
- persone giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente;
 - agenti di cambio.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento. Copia del Regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEI FONDI

1.1. Parte relativa a tutti i Fondi

1.1.1. La partecipazione ad un Fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo, dei settori d'investimento, nonché dei mercati di riferimento. L'esame della politica di investimento, propria di ciascun Fondo, consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti fattori:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo dei titoli: il prezzo dei titoli dipende dalle caratteristiche peculiari delle società emittenti (solidità patrimoniale delle società emittenti e prospettive economiche dei settori in cui le stesse operano) e dall'andamento dei mercati di riferimento. In linea generale, la variazione del prezzo dei titoli di capitale risente delle prospettive reddituali delle società emittenti e dell'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

Il prezzo dei titoli di debito risente delle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi e, quindi, sui rendimenti di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a tasso fisso, quanto più lunga è la loro vita finanziaria residua, intendendosi per vita finanziaria residua il periodo di tempo fino alla data di scadenza del titolo. La variazione del prezzo dei titoli di debito è altresì influenzata dalle valutazioni sulla capacità dei soggetti emittenti di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza e dalla possibilità di subire perdite in conto capitale nel caso di vendita del titolo prima della sua naturale scadenza.

b) rischio connesso alla liquidità dei titoli: la liquidità dei titoli, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende, inoltre, complesso l'apprezzamento del valore effettivo dei titoli, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.

c) rischio connesso alla divisa in cui sono denominati i titoli: l'investimento in strumenti finanziari denominati in una divisa diversa dall'Euro è più rischioso di quello effettuato in strumenti finanziari espressi in tale valuta, in quanto occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

d) rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio superiori agli esborsi effettivamente sostenuti per aprire tali posizioni (c.d. effetto leva). Questo significa che la variazione dei prezzi di mercato dei sottostanti ha un effetto, in termini di guadagno/perdita sul portafoglio gestito, maggiore rispetto al caso in cui non viene fatto uso della leva.

e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire

ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politica-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

1.1.2 Il patrimonio di ciascun fondo, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative nonché della propria specifica politica di investimento, può essere investito in:

- a) strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.1.5;
- b) strumenti finanziari non quotati e/o quotandi, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
- c) strumenti finanziari derivati quotati;
- d) strumenti finanziari derivati non quotati;
- e) parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), anche promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati);
- f) parti di OICR non armonizzati aperti;
- g) depositi bancari, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e, comunque, in misura non superiore al 20% degli attivi del Fondo;
- h) in beni o titoli di società finanziate da società del Gruppo (società collegate).

1.1.3 La SGR ha la facoltà di negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo.

1.1.4 La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni - allo scopo di:

- coprire i rischi presenti nel portafoglio;
- realizzare una più efficiente gestione del portafoglio del Fondo (ad esempio, per modificarne in tempi più rapidi o a costi più contenuti la composizione, per la gestione del credito di imposta, ecc.) come strumento alternativo all'investimento diretto in strumenti finanziari, depositi bancari, OICR, ecc., finalizzato ad implementare l'asset allocation definita dalla SGR in coerenza con gli obiettivi di rischio rendimento del Fondo;
- investimento, con l'obiettivo di cogliere opportunità di mercato.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo.

1.1.5 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, e quelli dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.

1.1.6 Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. L'obbligo di detenere strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti non si applica ai Fondi non armonizzati.

1.1.7 Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.

1.1.8 I Fondi sono denominati in euro.

- 1.1.9 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.
- 1.1.10 L'investimento in OICR si basa sulla valutazione del gestore degli OICR selezionati tenuto conto della sua specializzazione, dello stile gestionale prevalente, degli importi complessivamente gestiti, della qualità e della consistenza dei risultati.
- 1.1.11 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio.
- 1.1.12 L'orizzonte temporale dell'investitore indicato per ciascun Fondo corrisponde, secondo un ordine crescente, ai seguenti valori:
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Breve periodo | fino a 1,5 anni |
| - Breve - medio periodo | 1,5-2 anni |
| - Medio periodo | 2-4 anni |
| - Medio - lungo periodo | 4-5 anni |
| - Lungo periodo | oltre 5 anni |
- 1.1.13 Ai fini del presente Regolamento si definiscono *investment grade* le emissioni che abbiano ricevuto l'assegnazione di un rating pari ad *investment grade*, vale a dire rating non inferiore a "BBB-" in base alla classificazione Standard & Poor's ovvero non inferiore a "Baa3" in base alla classificazione Moody's ovvero classificazioni equivalenti di altre agenzie di rating.

1.2. Parte specifica relativa a ciascun Fondo

Carige Azionario Italia

E' un Fondo azionario Italia che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, alto, proprio del mercato azionario.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti italiani, il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo. Il fondo può altresì detenere strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati nei mercati regolamentati italiani. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse ed in strumenti finanziari non quotati o quotati in mercati regolamentati diversi da quelli italiani. Sono esclusi gli investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi Emergenti.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basato su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Azionario Europa

E' un Fondo azionario Europa che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di lungo periodo e un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, alto, proprio del mercato azionario.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo. Il fondo può altresì detenere strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati nelle principali valute dell'Unione Europea, franchi svizzeri e corone norvegesi e quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, Svizzera e Norvegia. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse ed in strumenti finanziari non quotati o quotati in mercati regolamentati diversi da quelli dell'Unione Europea, Svizzera e Norvegia.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basato su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Azionario Internazionale

È un Fondo azionario internazionale che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, alto, proprio del mercato azionario.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria, senza alcuna limitazione di area geografica, il cui peso può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo. Il fondo può altresì detenere strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria.

Il controvalore degli investimenti denominati in valuta estera può raggiungere il 100% delle attività complessive del Fondo. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari non quotati.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basato su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Bilanciato 50

È un Fondo bilanciato che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio lungo periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - alto.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso una composizione bilanciata tra strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria principalmente di emittenti dell'area euro. L'ammontare degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non può essere inferiore al 30% e superiore al 70% degli attivi del Fondo. La *duration* media della componente obbligazionaria e monetaria è compresa fra 4 e 8 anni. La componente obbligazionaria e monetaria è investita principalmente in strumenti finanziari con *rating* almeno pari all'*investment grade* e, in via residuale, in strumenti finanziari con *rating* inferiore o privi di *rating*.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o quotati in mercati regolamentati diversi da quelli europei.

Nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti, la ripartizione tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria viene definita in funzione della probabile evoluzione dei mercati finanziari determinata in base a variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa, per la parte azionaria, sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari, nonché, per la parte obbligazionaria, sull'analisi delle caratteristiche titoli degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Bilanciato 30

È un Fondo bilanciato obbligazionario che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio - lungo periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - alto.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso una composizione bilanciata del portafoglio tra strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria principalmente di emittenti dell'area euro. L'ammontare degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% degli attivi del Fondo. La *duration* media della componente obbligazionaria e monetaria è compresa fra 1 e 5 anni. La componente obbligazionaria e monetaria è investita principalmente in strumenti finanziari con *rating* almeno pari all'*investment grade* ed in via residuale in strumenti finanziari con *rating* inferiore o privi di *rating*.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o quotati in mercati regolamentati diversi da quelli europei.

Nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti, la ripartizione tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria viene definita in funzione della probabile evoluzione dei mercati finanziari determinata in base a variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa, per la parte azionaria, sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari, nonché, per la parte obbligazionaria, sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Bilanciato 10

È un Fondo obbligazionario misto che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - basso

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria di emittenti dell'area euro. L'ammontare degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non può essere superiore al 20% degli attivi del Fondo. La *duration* media della componente obbligazionaria e monetaria è compresa fra 2 e 6 anni. La componente obbligazionaria e monetaria è investita principalmente in strumenti finanziari con *rating* almeno pari all'*investment grade* ed in via residuale in strumenti finanziari con *rating* inferiore o privi di *rating*.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o quotati in mercati regolamentati diversi da quelli europei.

Nel rispetto dei limiti agli investimenti previsti, la ripartizione tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria viene definita in funzione della probabile evoluzione dei mercati finanziari determinata in base a variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa, per la parte azionaria, sull'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari, nonché, per la parte obbligazionaria, sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Corporate Euro

È un Fondo obbligazionario euro corporate *investment grade* che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, caratterizzati da un merito di credito *investment grade*, principalmente emessi da Società. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La *duration* media del portafoglio è compresa fra i 3 e i 6 anni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o privi di rating o con rating inferiore ad *investment grade*.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Obbligazionario Globale

È un Fondo obbligazionario a distribuzione dei proventi che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - basso.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi da enti sovrani, da istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, e da Società. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La *duration* media del portafoglio è compresa fra 1 e 6 anni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro non possono superare il 30% delle attività del Fondo. In via residuale potranno essere effettuati investimenti in strumenti finanziari non quotati.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine

È un Fondo obbligazionario euro governativo a medio lungo termine che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio - lungo periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, emessi da enti sovrani e/o da istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani dell'Area Euro. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La *duration* media del portafoglio è compresa fra i 5 e i 10 anni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o privi di *rating* o con *rating* inferiore *all'investment grade*. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi emergenti.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Obbligazionario Euro

È un Fondo obbligazionario euro governativo a medio lungo termine che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, medio - basso.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria emessi da enti sovrani e/o da istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani dell'Area Euro. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La *duration* media del portafoglio è compresa fra i 2 e i 5 anni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro e quotati in mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o privi di *rating* o con *rating* inferiore *all'investment grade*. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi emergenti.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Monetario Euro

È un Fondo obbligazionario euro governativo a breve termine che mira a conservare il valore del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di breve periodo ed un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, basso.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria, emessi da enti sovrani e/o da istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani dell'Area Euro. Il Fondo non può detenere azioni; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant, sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR. La *duration* media del portafoglio è compresa fra i sei mesi e i 2 anni.

Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in euro quotati nei mercati regolamentati europei. In via residuale potranno essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro ed in strumenti finanziari non quotati o privi di *rating* o con *rating* inferiori *all'investment grade*. Sono esclusi investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei Paesi emergenti.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Liquidità Euro

È un Fondo di liquidità area euro che mira a preservare il valore del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di breve periodo e un livello di rischio, connesso alla variabilità della quota, basso.

Il Fondo presenta una struttura del portafoglio principalmente orientata verso strumenti finanziari di natura monetaria od obbligazionaria con *rating* non inferiore ad "A" in base alla classificazione Standard & Poor's ovvero non inferiore ad "A2" in base alla classificazione Moody's ovvero classificazioni equivalenti di altre agenzie di *rating*. È escluso l'investimento in titoli azionari o recanti opzione su azioni. La *duration* media è pari o inferiore ai sei mesi.

Gli investimenti sono effettuati esclusivamente in strumenti finanziari denominati in euro. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; in via residuale potranno, comunque, essere effettuati investimenti anche in strumenti finanziari non quotati.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento si basa sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento e sullo studio della probabile evoluzione dei mercati finanziari basata su variabili di analisi fondamentale e quantitativa.

Lo stile di gestione è attivo: gli scostamenti dell'andamento del Fondo rispetto al proprio *benchmark* possono, quindi, essere anche rilevanti.

Carige Total Return 1

È un fondo comune flessibile che attua una politica di investimento che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo, con un livello di rischio medio, connesso alla variabilità della quota.

Il fondo ha l'obiettivo di conseguire, compatibilmente con le condizioni generali di mercato e su un orizzonte temporale di medio periodo, un rendimento medio annuo tendenzialmente pari al rendimento dell'indice "Merrill Lynch Euro Government Bill" aumentato dello 0,50%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al raggiungimento di questo valore.

A tal fine il Fondo investe, con strategia di gestione flessibile, in strumenti finanziari principalmente di natura obbligazionaria e/o monetaria, senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 30% delle attività del Fondo.

L'investimento in strumenti finanziari non quotati è limitato al 10% degli attivi del Fondo.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti tra le diverse *asset class*, in funzione della probabile evoluzione dei mercati finanziari determinata in base a variabili di analisi fondamentale e quantitativa. Gli strumenti finanziari sono selezionati in base all'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di

identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari, nonché sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento.

Lo stile di gestione è flessibile con obiettivo "total return" e prevede di mantenere un costante controllo del profilo di rischio assunto mediante l'utilizzo di apposito strumento di misurazione (VAR).

Carige Total Return 2

E' un fondo comune flessibile che attua una politica di investimento che mira alla crescita del capitale conferito, presenta un orizzonte temporale di medio periodo, con un livello di rischio medio - alto, connesso alla variabilità della quota.

Il fondo ha l'obiettivo di conseguire, compatibilmente con le condizioni generali di mercato e su un orizzonte temporale di medio periodo, un rendimento medio annuo tendenzialmente pari al rendimento dell'indice "Merrill Lynch Euro Government Bill" aumentato del 1,50%. Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al raggiungimento di questo valore.

A tal fine il Fondo investe, con strategia di gestione flessibile, in strumenti finanziari principalmente di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria, senza limitazioni di aree geografiche, valutarie o settoriali di investimento.

Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 50% delle attività del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari non quotati è limitato al 10% degli attivi del Fondo.

L'esposizione in strumenti finanziari derivati per finalità diverse dalla copertura dai rischi può raggiungere il 100% del valore complessivo netto del fondo.

La politica di investimento prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti tra le diverse *asset class*, in funzione della probabile evoluzione dei mercati finanziari determinata in base a variabili di analisi fondamentale e quantitativa. Gli strumenti finanziari sono selezionati in base all'analisi dei fondamentali e delle potenzialità delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle che forniscono migliori prospettive di crescita degli utili e/o di rivalutazione del prezzo degli strumenti finanziari, nonché sull'analisi delle caratteristiche degli strumenti finanziari con l'obiettivo di identificare quelli che presentano il miglior profilo di rischio/rendimento.

Lo stile di gestione è flessibile con obiettivo "total return" e prevede di mantenere un costante controllo del profilo di rischio assunto mediante l'utilizzo di apposito strumento di misurazione (VAR).

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

1. I Fondi, fatta eccezione per il Fondo Carige Obbligazionario Globale, sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.
2. Il Fondo Carige Obbligazionario Globale è del tipo a distribuzione dei proventi che di conseguenza sono distribuiti ai partecipanti secondo le modalità di seguito indicate.
3. La SGR, con periodicità semestrale con riferimento al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, provvede alla distribuzione ai partecipanti fino al 100% dei ricavi conseguiti nella gestione del fondo Carige Obbligazionario Globale.
4. I ricavi oggetto di distribuzione – al netto dei relativi effetti fiscali previsti dalle normative vigenti – sono costituiti dai proventi da investimento (interessi, dividendi ed altri proventi) su strumenti finanziari quotati e non quotati, dai proventi delle operazioni in cambi, dai proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli e dagli interessi attivi su disponibilità liquide e su depositi bancari, al netto degli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri finanziari) e degli oneri di gestione, come risultanti dal rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale). È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare,

secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione in tutto o in parte degli utili su titoli realizzati al netto di eventuali perdite e dei relativi effetti fiscali previsti dalle normative vigenti.

5. L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo del Fondo nel periodo, in quanto non vengono prese in considerazione né le plusvalenze né le minusvalenze non realizzate. Per tali ragioni, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando – in tal caso – un rimborso parziale del valore delle quote.
6. Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva il rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale), determina l'ammontare spettante a ciascuna quota e stabilisce la data a partire dalla quale i ricavi sono messi in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione del rendiconto. Il ricavo unitario viene arrotondato per difetto al millesimo di euro.
7. Nel rendiconto di gestione o nella relazione semestrale del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale) viene indicato l'ammontare dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su strumenti finanziari distribuito, specificando la parte di tali distribuzioni che, eccedendo il risultato effettivo della gestione del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote. L'ammontare spettante ad ogni quota e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.
8. La distribuzione dei ricavi e dell'utile netto da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote e frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
9. Hanno diritto alla distribuzione dei ricavi i partecipanti esistenti il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del rendiconto di gestione del Fondo relativo al periodo di riferimento per la distribuzione dei ricavi (semestrale). L'incasso dei ricavi avviene mediante presentazione alla Banca Depositaria della relativa cedola annessa a ciascun certificato. I ricavi sono corrisposti in numerario secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante. Spetta al partecipante il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei ricavi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvederà a reinvestire i ricavi assegnando al partecipante quote di partecipazione al Fondo, in esenzione dal pagamento di diritti o spese.
10. Il partecipante che abbia richiesto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo può richiedere alla SGR per il tramite dei soggetti collocatori, entro l'ultimo giorno del periodo di riferimento a cui i ricavi si riferiscono (semestrale), la distribuzione dei ricavi mediante assegnazione di quote di partecipazione al Fondo in esenzione dal pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei ricavi. I ricavi saranno in ogni caso reinvestiti nel Fondo – secondo le modalità di cui sopra ed in esenzione dal pagamento di diritti o spese – qualora l'importo complessivo spettante al partecipante non superi i 5 (cinque) euro.
11. I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEL FONDO E DEI PARTECIPANTI

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Fondo	PROVVIGIONE FISSA DI GESTIONE ANNUA IN %
Carige Azionario Italia Classe A	1,85
Carige Azionario Italia Classe B	0,45
Carige Azionario Europa Classe A	1,85
Carige Azionario Europa Classe B	0,45
Carige Azionario Internazionale Classe A	1,85
Carige Azionario Internazionale Classe B	0,50
Carige Bilanciato 50 Classe A	1,60
Carige Bilanciato 50 Classe B	0,35
Carige Bilanciato 30 Classe A	1,40
Carige Bilanciato 10 Classe A	1,20
Carige Obbligazionario Globale Classe A	1,20
Carige Obbligazionario Globale Classe B	0,30
Carige Corporate Euro Classe A	1,10
Carige Corporate Euro Classe B	0,30
Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine Classe A	1,05
Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine Classe B	0,20
Carige Obbligazionario Euro Classe A	1,00
Carige Obbligazionario Euro Classe B	0,20
Carige Monetario Euro Classe A	0,75
Carige Monetario Euro Classe B	0,15
Carige Liquidità Euro Classe A	0,55
Carige Liquidità Euro Classe B	0,10
Carige Total Return 1 Classe A	1,20
Carige Total Return 1 Classe B	0,25
Carige Total Return 2 Classe A	1,60
Carige Total Return 2 Classe B	0,30

Le provvigioni di gestione sono imputate a ciascuna Classe di quote dei Fondi, secondo il rispettivo ammontare, solo dopo che il valore complessivo dei Fondi, al netto di tutte le componenti rettifiche diverse dalle commissioni in questione, risultante in ciascuna giornata di calcolo, sia stato ripartito proporzionalmente tra le differenti classi di quote.

- la provvigione di incentivo, (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) prevista per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento limitatamente alle quote di "Classe A", che viene applicata con le seguenti modalità:
 - a) per tutti i fondi del presente regolamento, ad eccezione dei fondi Carige Total Return 1 e Carige Total Return 2:

la provvigione è applicata quando il rendimento del Fondo supera quello del parametro di riferimento prestabilito. Tale commissione è calcolata e corrisposta a favore della SGR solo in caso di variazione positiva del valore unitario della quota del Fondo/Classe ed è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e la variazione del corrispondente parametro di riferimento; in ogni caso, ove la performance del benchmark sia negativa, la stessa verrà considerata pari a zero.
 - b) per i fondi Carige Total Return 1 e Carige Total Return 2:

la provvigione di incentivo è applicata quando il rendimento del Fondo, sulla base del raffronto a 12 mesi, supera l'obiettivo di rendimento indicato nelle sezioni relative ai due fondi al paragrafo 1.2. Tale commissione è calcolata e corrisposta a favore della SGR solo in caso di variazione positiva del valore unitario della quota del Fondo ed è pari al 20% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'obiettivo di rendimento dichiarato.

Detta commissione, applicata sull'ammontare minimo fra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del fondo dall'inizio dell'anno, viene calcolata quotidianamente prendendo a riferimento, per rilevare le performance, i rendimenti rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente.

Il giorno successivo la commissione eventualmente applicata viene stornata e si procede ad un nuovo calcolo secondo le modalità sopra descritte.

Giornalmente, l'ammontare della provvigione di incentivo non potrà comunque eccedere l'ammontare della provvigione di gestione del Fondo di riferimento.

La commissione viene prelevata annualmente, al termine di ogni anno solare, sulla base del raffronto a 12 mesi.

I parametri di riferimento (detti benchmark) dei Fondi di cui al presente regolamento che lo prevedono, sono:

Fondo	Parametro di riferimento
Carige Azionario Italia	90% MSCI Italia 10% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Azionario Europa	90% MSCI Europe 10% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Azionario Internazionale	90% MSCI All Country World 10% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Bilanciato 50	50% DJ Euro Stoxx 50% JP Morgan EMU IG Bond
Carige Bilanciato 30	40% Merrill Lynch Euro Government Bill 30% JP Morgan EMU IG Bond 30% DJ Euro Stoxx
Carige Bilanciato 10	40% Merrill Lynch Euro Government Bill 50% JP Morgan EMU IG Bond 10% DJ Euro Stoxx
Carige Obbligazionario Globale	10% Merrill Lynch Euro Government Bill 35% JP Morgan EMU IG Bond 1-3 anni 25% Barclays Euro Aggregate Corp 15% Merrill Lynch Euro High Yield BB-B Const. 15% JP Morgan EMBI Global
Carige Corporate Euro	90% Barclays Euro Aggregate Corp. (già <i>Lehman Brothers Euro Aggregate Corp.</i>) 10% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine	100% JP Morgan EMU IG Bond 7-10 anni
Carige Obbligazionario Euro	50% JP Morgan EMU IG Bond 50% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Monetario Euro	50% JP Morgan EMU IG Bond 1-3 anni 50% Merrill Lynch Euro Government Bill
Carige Liquidità Euro	100% Merrill Lynch Euro Government Bill

I parametri di riferimento sopra indicati vengono confrontati capitalizzando i proventi (cd. Total return benchmark). Il benchmark viene pubblicato sui principali quotidiani economici, ovvero reso pubblico tramite i supporti telematici forniti dai più importanti info-provider finanziari.

Il raffronto delle variazioni del valore della quota di ogni Fondo/Classe con l'andamento del benchmark sarà riportato nei rendiconti dei Fondi.

Ai fini del computo della provvigione variabile eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

In ogni caso le provvigioni di gestione e, ove applicabili, le commissioni di incentivo, complessivamente considerate, non possono annualmente superare le seguenti percentuali del valore complessivo netto del Fondo/Classe:

Fondo	PROVVIGIONI COMPLESSIVE MASSIME ANNUE IN %
Carige Azionario Italia Classe A	3,70
Carige Azionario Europa Classe A	3,70
Carige Azionario Internazionale Classe A	3,70
Carige Bilanciato 50 Classe A	3,20
Carige Bilanciato 30 Classe A	2,80
Carige Bilanciato 10 Classe A	2,40
Carige Obbligazionario Globale Classe A	2,40
Carige Corporate Euro Classe A	2,20
Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine Classe A	2,10
Carige Obbligazionario Euro Classe A	2,00
Carige Monetario Euro Classe A	1,50
Carige Liquidità Euro Classe A	1,10
Carige Total Return 1 Classe A	2,40
Carige Total Return 2 Classe A	3,20

Il compenso riconosciuto alla Banca depositaria per l'incarico svolto è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato mensilmente nella seguente misura massima:

Fondo	Compenso annuo in %
Carige Azionario Italia	0,12
Carige Azionario Europa	0,12
Carige Azionario Internazionale	0,14
Carige Bilanciato 50	0,10
Carige Bilanciato 30	0,08
Carige Bilanciato 10	0,08
Carige Obbligazionario Globale	0,10
Carige Corporate Euro	0,10
Carige Obbligazionario Euro Lungo Termine	0,10
Carige Obbligazionario Euro	0,10
Carige Monetario Euro	0,08
Carige Liquidità Euro	0,06
Carige Total Return 1	0,07
Carige Total Return 2	0,07

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei fondi, degli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo, il pagamento delle cedole qualora il Fondo preveda la distribuzione dei proventi, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'organo di Vigilanza, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda o a pubblicità o, comunque, al collocamento delle quote;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.3 Qualora il Fondo investa in quote di OICR collegati, sul fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di detti OICR e le relative commissioni di gestione e performance sono dedotte dal compenso spettante alla SGR.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

3.2.1 Le sottoscrizioni ed i rimborsi di quote dei fondi non sono gravate da commissioni.

3.2.2 La SGR ha comunque il diritto di richiedere al sottoscrittore, a titolo di rimborso dei costi amministrativi con l'esclusione dei sottoscrittori di quote di "Classe B":

- diritto fisso di 5 euro su ogni versamento in unica soluzione e sulle operazioni di passaggio tra fondi. Nel caso di sottoscrizione multipla (Cfr. 4..2) la SGR percepirà un solo diritto fisso pari a 5 euro applicato al primo fondo sottoscritto;
- diritto fisso di 2 euro su ogni versamento sui Piani di Accumulo;
- le imposte e tasse eventualmente dovute, in base alla normativa vigente, in relazione alla effettuazione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio tra Fondi, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.

3.2.3 E' previsto un diritto fisso pari a 25 euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento.

Rimangono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi alla spedizione del certificato materiale e quelli connessi all'assicurazione del medesimo volta a garantirne un sicuro trasferimento.

3.2.4 Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Degli eventuali aggiornamenti verrà data notizia sul medesimo quotidiano sul quale è pubblicato il valore della quota.

3.2.5 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti obblighi o oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento. Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

4. PARTECIPAZIONE AL FONDO

4.1. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 12, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

4.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. Per le quote di "Classe A" la sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante:
- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro;
 - adesione alla c.d. *Sottoscrizione multipla* che, a fronte del versamento del corrispettivo in unica soluzione, consente di sottoscrivere quote di più Fondi fino a un massimo di quattro, fermo restando l'importo minimo della sottoscrizione previsto per i singoli Fondi;
 - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi gestiti da Carige A.M. SGR, disciplinate nella successiva sezione 4.5;
 - partecipazione ai piani di accumulazione (PAC) di cui alla successiva sezione 4.3.

La prima sottoscrizione di quote di "Classe B" può avvenire esclusivamente tramite investimenti in unica soluzione di importi non inferiori a 100.000,00 (centomila) euro. Per gli investimenti in unica soluzione successivi al primo vale il limite minimo di 1.000,00 euro, a condizione che il sottoscrittore detenga quote di "Classe B" dello stesso Fondo per un controvalore non inferiore a 100.000,00 (centomila) euro. Le quote considerate ai fini di tale verifica sono quelle immesse nel certificato cumulativo.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
- direttamente presso la SGR limitatamente agli investitori qualificati;
 - per il tramite dei soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 5.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs.58/98. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.
4. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, salvo buon fine, all'ordine di Carige Asset Management SGR S.p.A. – rubrica intestata al Fondo/Classe prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario a favore di Carige Asset Management SGR S.p.A. – Fondo/Classe prescelto. Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente.

In caso di sottoscrizione multipla il versamento dei corrispettivi dovrà avvenire separatamente per ciascun Fondo/Classe prescelto.

Gli assegni, i bonifici e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.

5. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione 5 Quote e certificati di partecipazione.
6. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni valuta.

4.3. Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
 - il Fondo prescelto per l'investimento;
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale);
 - l'importo corrispondente ad almeno un versamento, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero è determinato dal sottoscrittore. Il numero massimo di versamenti consentito è pari a 240.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale a 50,00 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione 4.2.
6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - del Fondo oggetto dell'investimento per i versamenti successivi;
 - della durata residua del Piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi a condizione che lo stesso non scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 4;
 - del giorno di versamento;
 - della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2. Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

4.4. Contratti abbinati alla sottoscrizione del Fondo

1. La sottoscrizione di quote del Fondo può essere offerta in abbinamento con altri prodotti finanziari, ad esempio, sotto forma di polizze assicurative.
2. La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote del Fondo costituisce atto distinto e separato rispetto alla sottoscrizione di quote.
3. Tali abbinamenti non comportano oneri o vincoli non previsti dal Regolamento né effetti sulla disciplina del Fondo, che resta interamente assoggettata al Regolamento, né effetti in termini di

investimenti e disinvestimenti delle quote; la SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote del Fondo.

4. È facoltà del sottoscrittore che opti per una sottoscrizione di quote abbinata a contratti collaterali, sospendere o interrompere i versamenti destinati a tali contratti abbinati in ogni tempo senza oneri e spese, mantenendo in corso l'adesione al Fondo.
5. I corrispettivi dei contratti abbinati, sono versati con mezzo di pagamento distinto da quello utilizzato per il regolamento delle sottoscrizioni del Fondo.

4.5. Operazioni di passaggio tra fondi (switch)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo/Classe, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Classi gestiti dalla SGR, purché le quote oggetto del trasferimento e quelle rivenienti dal rimborso siano immesse in un certificato cumulativo.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi/Classi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione ovvero, limitatamente agli investitori qualificati, direttamente presso la SGR.
3. L'operazione di reinvestimento nel Fondo/Classe degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo/Classe della SGR non richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo/Classe è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs.58/98.
4. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Classi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
5. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione dell'operazione di passaggio tra i Fondi/Classi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo/Classe prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che avviene entro il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento.
6. Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.

5. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. E' facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

6. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.

La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

7. SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

8. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota dei fondi comuni di nuova istituzione, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro. La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione dei nuovi fondi sarà pubblicata sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo aver ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR, fatti salvi i casi in cui l'errore sia di ammontare inferiore alla soglia di irrilevanza come definita di seguito al punto 5:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (c.d. soglia di irrilevanza dell'errore), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo/Classe e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
6. In attuazione di quanto sancito dal precedente punto 4 lett. a), la SGR sarà tenuta a corrispondere al partecipante che abbia ottenuto un rimborso inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la differenza, quando questa sia pari o superiore a 5 Euro. Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia saranno realizzati con modifica del presente regolamento e, quindi, resi noti ai partecipanti con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore unitario della quota.

9. RIMBORSO DELLE QUOTE

9.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso, corredata dei certificati rappresentativi delle quote rimborsate – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda, formulata per iscritto e sottoscritta dall'avente diritto, deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata AR alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le 12.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono tre giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 15° giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi contestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 30° giorno dalla richiesta di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.
11. Il controvalore del rimborso è messo a disposizione del richiedente in Euro.

9.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
- contante;
 - bonifico a favore dell'avente diritto (sottoscrittore e/o cointestatario);
 - assegno circolare o bancario non trasferibile, entrambi all'ordine dell'avente diritto.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale).

- l'ammontare da disinvestire ovvero la percentuale (50% o 100%) da disinvestire dell'eventuale incremento che le quote hanno avuto nel periodo intercorrente tra due scadenze successive. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 50,00 Euro. La facoltà di cui sopra può essere esercitata alla sola condizione che le quote siano immesse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
 4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato, la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

10. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

11. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota; dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto, nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.